

IL REGOLAMENTO DEL SINODO. NOVITÀ E PROSPETTIVE

SOMMARIO: 1. Il testo della norma e l'atto di promulgazione. 2. Conferma dell'assetto istituzionale. 3. Modifiche procedurali e di composizione. 4. L'evoluzione del Sinodo. Dimensione istituzionale. 5. L'evoluzione del Sinodo. Profili di organizzazione.

1. IL TESTO DELLA NORMA E L'ATTO DI PROMULGAZIONE

CON un rescritto *ex audientia* del Segretario di Stato del 29 settembre 2006, il Santo Padre ha approvato il nuovo Regolamento del Sinodo dei Vescovi. L'*Ordo Synodi Episcoporum* (OSE) ora promulgato si compone di un breve *proemium*, che riporta le ragioni dell'elaborazione del nuovo testo, di una parte dispositiva di 41 articoli – che segue sostanzialmente la struttura dei Regolamenti precedenti – e di un *Adnexum* di nove articoli relativi all'attività dei gruppi linguistici presenti in determinanti momenti del processo sinodale.¹

Il Sinodo dei Vescovi venne istituito nel 1965 da Paolo VI col *motu proprio Apostolica sollicitudo*² (AS), all'inizio dell'ultima sessione del Concilio Vaticano II, rendendo così concreto il dibattito conciliare attorno all'attuale n. 5 del decr. *Christus Dominus*.³ Alla fine dell'anno seguente, un rescritto *ex audientia* dell'allora Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa promulgò il primo Regolamento del Sinodo dei Vescovi – l'*Ordo Synodi Episcoporum* – poi parzialmente modificato nel 1969 e nel 1971.⁴ La specifica regolamentazione del Sinodo è stata successivamente rimodificata da alcuni atti puntuali come le *Explicationes quaedam*, diffuse a partire dal 1977 come precisazioni di alcu-

¹ Per il testo del rescritto, «AAS» 98 (2006) 755; l'*Ordo Synodi Episcoporum* appare in pp. 755-776, e il testo dell'*Adnexum* è contenuto nelle pp. 777-779.

² *Motu proprio Apostolica sollicitudo*, del 15.IX.1965, «AAS» 57 (1965) 775-780. Vedi anche PAOLO VI, *alloc.* del 14.IX.1965, *Acta Synodalia Sacrosanti Concilii Oecumenici Vaticani II*, vol. IV, pars I, pp. 125 ss.

³ Per il testo, cfr. *Acta Synodalia Sacrosanti Concilii Oecumenici Vaticani II*, vol. IV, pars III, p. 12; per altre indicazioni, vedi *ibid.* vol. IV, pars. II, p. 618.

⁴ Cfr. *Ordo Synodi Episcoporum celebrandae*, dell'8.XII.1966, «AAS» 59 (1967) 91-103; *Ordo Synodi Episcoporum celebrandae recognitus et auctus*, del 24.VI.1969, «AAS» 61 (1969) 525-539; *Ordo Synodi Episcoporum celebrandae recognitus et auctus nonnullis additamentis perficitur* del 20.VIII.1971, «AAS» 63 (1971) 702-704).

ni passaggi dell'*Ordo*,⁵ il *Modus procedendi in Circulis Minoribus*, documento senza specificazioni di data che regolava l'attività dei gruppi linguistici, e la Risposta autentica del 1991 sulla eleggibilità dei vescovi emeriti.⁶

Dall'inizio degli anni settanta ad oggi, dunque, al Regolamento del Sinodo, nonostante, i profondi cambiamenti subiti nello stesso periodo dall'ordinamento canonico, non sono state apportate significative modificazioni. Ulteriori interventi sulla disciplina del Sinodo discendono dall'opera tanto della dottrina del magistero ecclesiastico come di quella scientifica della teologia e del diritto canonico che hanno approfondito in questo stesso periodo il contesto in cui si trova inserito l'istituto sinodale, permettendo in questo modo l'ingresso, per via di prassi, nella procedura sinodale di successive modifiche che hanno allontanato progressivamente le previsioni regolamentari dalle procedure reali.

Per dare coerente accoglienza ai nuovi elementi di prassi introdotti in questi anni e, in particolar modo, per adeguare l'istituto al rinnovato quadro normativo delineato sia dal Codice di Diritto Canonico del 1983 (cann. 342-348 CIC)⁷ che dal Codice di Canoni delle Chiese Orientali del 1990 (can. 46 CCEO), si è reso necessario aggiornare ulteriormente l'*Ordo Synodi Episcoporum*.

A differenza delle modificazioni apportate all'*Ordo Synodi* nel 1969 e nel 1971, che in concreto riguardarono solamente alcuni articoli, l'attuale do-

⁵ Le spiegazioni riguardavano il procedimento di votazione, il modo di presentare la relazione in Aula, la formazione di circoli minori, l'ordine di precedenza nella discussione dell'argomento, la costituzione di commissioni di studio, e i limiti del "mandato" conferito ai membri dalle Assemblee episcopali nazionali che gli avevano designati. A tale riguardo, le citate spiegazioni dichiaravano: "già nell'Assemblea Generale del 1971, nella xxx Congregazione Generale del 30 ottobre, il Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi spiegò che l'obbligo di seguire il parere della Conferenza Episcopale, a norma del regolamento del Sinodo, doveva essere considerato, in qualche modo relativo. Infatti il Delegato è tenuto a presentare nella discussione sinodale il parere della Conferenza, poiché ha ricevuto mandato a parlare nel modo stabilito dalla Conferenza. Ma se in seguito, nel corso dei lavori sinodali, sentito quanto è stato espresso nella discussione plenaria e nei circoli minori, le sue convinzioni si evolvono fino a pervenire ad un parere diverso, esprime il voto secondo coscienza, tenuto presente lo spirito vigente della propria Conferenza e studiati diligentemente i pareri emersi dalla discussione, in conformità all'acquisito giudizio sul bene della Chiesa universale. Tuttavia se in qualche caso concreto il mandato della conferenza fosse assoluto e lo stesso delegato si sia obbligato, con l'assenso della sua coscienza, ad esprimere il voto secondo questa condizione su alcuni punti particolari indicati in modo speciale, allora il voto viene secondo l'opinione della conferenza".

⁶ Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO PER L'INTERPRETAZIONE DEI TESTI LEGISLATIVI, *Risposta autentica* del 10.X.1991, «AAS» 83 (1991) 1093.

⁷ Il CIC offre – grazie anche al diretto intervento del Romano Pontefice, consultato in argomento, cfr *Communicationes*, 14, 1982, p. 180 – una precisa inserzione del Sinodo nell'organizzazione del governo universale della Chiesa, senza però confonderlo con le figure giuridiche che chiaramente rappresentano una emanazione del potere primaziale.

cumento ha riscritto completamente il Regolamento. Pur mantenendo sostanzialmente uguali sia la struttura della norma che la formulazione della maggior parte degli articoli, nel testo sono stati introdotti aggiustamenti generalizzati – per lo più di lieve portata – al fine di migliorare la precisione tecnica, e di rifinire le nozioni giuridiche (comprese quelle accennate dai titoli delle sezioni) secondo la vigente disciplina canonica (che ha tenuto conto anche dell'istituto sinodale), per rendere più logico e coerente l'intero impianto della norma nel contesto dell'ordinamento canonico.

Si può inoltre osservare che il testo risulta adesso più coerente col fatto che il Sinodo dei Vescovi fa parte sia della disciplina latina che di quella orientale. I riferimenti alle rispettive normative codiciali sono adesso espliciti e differenziati, diversamente da quanto accadeva coi Regolamenti precedenti che facevano richiamo unicamente alla legislazione latina del 1917.

Anche la promulgazione dell'*Ordo*, attraverso un Rescritto *ex audientia* della Segreteria di Stato, merita qualche considerazione. Il Sinodo non appartiene alla Curia romana, ed infatti la cost. ap. *Pastor Bonus* non ne fa assolutamente menzione. La posizione dell'istituto all'interno dell'*Annuario Pontificio*⁸ – alla fine della trattazione sulle circoscrizioni ecclesiastiche, e prima dell'elenco delle Conferenze episcopali – dimostra inoltre che dietro al Sinodo dei Vescovi c'è una logica organizzativa originale – sulla quale torneremo più avanti – ben diversa da quella della Curia romana, elemento questo che, invece, l'ordine sistematico del CIC e del CCEO non consente ovviamente di evidenziare, avendo accomunato sotto la dicitura “*De suprema Ecclesiae auctoritate*” – comune ai due Codici – una variegata tipologia di istituti.

L'intervento del Segretario di Stato in questa circostanza segue la prassi stabilita nei precedenti rinnovi dell'*Ordo Synodi*. Tale intervento, tuttavia, non è tecnicamente giustificato dal ruolo di coordinamento e d'indirizzo che la Segreteria di Stato ha sui dicasteri della Curia romana (art. 41 § 1 PB; art. 130 § 2 RGCR), bensì dalla funzione strumentale che il titolare dell'ufficio – il Segretario di Stato – assume nell'esecuzione degli atti personali di governo propri del Sommo Pontefice (art 39 PB). È il Romano Pontefice, infatti, a presiedere il Sinodo dei Vescovi.

L'Annesso all'*Ordo* contiene, come si è detto, le norme procedurali da seguire nei Circoli Minori. Questo testo riprende ordinatamente i punti salienti del *Modus Procedendi* usato finora. La scelta di staccare queste norme dal Regolamento del Sinodo mantenendone però l'organico legame, vuole con-

⁸ Cfr. *Annuario Pontificio* 2007, pp. 1099-1102, dove trova specificazione la composizione della Segreteria generale, la struttura e la composizione dei vari Consigli della Segreteria Generale, corrispondenti alle Assemblee ordinarie e speciali (per i vari Continenti o per il Libano) tenute negli ultimi anni.

ferire sicurezza giuridica a questi precetti e, allo stesso tempo, facilitarne la successiva modifica e il necessario adattamento alle circostanze contingenti senza bisogno di dover toccare l'*Ordo Synodi* in quanto tale.

2. CONFERMA DELL'ASSETTO ISTITUZIONALE

Come si è già avuto modo di osservare, il nuovo testo non solo non contiene innovazioni di rilievo rispetto alla normativa precedente, ma non ne intacca nemmeno lo statuto giuridico costitutivo del Sinodo fissato dal *motu proprio Apostolica sollicitudo*, che a tutt'oggi è la norma primaria che lo regge. La posizione e le attribuzioni generali del Sommo Pontefice nei confronti del Sinodo dei Vescovi sono le stesse di prima, anche se, a confronto col testo precedente, la redazione dell'art. 1 OSE mostra immediatamente enunciati nuovi, a cominciare dall'affermazione di esordio – "*Synodus Episcoporum directe subest auctoritati Romani Pontificis*" – ripresa dal can. 343 CIC.⁹

Le altre previsioni dell'art. 1 OSE erano già presenti nei precedenti Regolamenti, o si trovavano in distinte norme canoniche. Così, ad esempio, l'eventualità di sospendere l'Assemblea sinodale già convocata in caso di Sede romana vacante o impedita (art. 1 § 2 OSE), non è che un ricollocamento, sistematicamente migliore, dell'art. 17 § 4 del precedente Regolamento,¹⁰ al quale ora, per completezza, si è voluto aggiungere – come sola novità in questo contesto – l'eventualità che la Sede Apostolica si trovi anche impedita. Dal can. 344, 2° CIC è stato inoltre ripreso l'enunciato dell'art. 1, § 1, 3°, sia per quanto riguarda la doverosa ratifica dei vescovi designati da parte del Santo Padre, sia per richiamare in uguale contesto la facoltà del Pontefice di nominare direttamente alcuni membri (n. X AS).

Nella nuova formulazione, inoltre, i nn. 7° e 8° dell'art. 1 § 1 OSE manifestano la volontà di esplicitare – sin dal primo articolo del documento – gli elementi fondamentali della procedura sinodale. Che al Sommo Pontefice spetti "*decidere sui voti espressi*" dal Sinodo (art. 1 § 1, 7° OSE) appartiene di per sé all'essenza giuridica dell'istituto, e risulta implicito nell'attuale art. 23 § 4 OSE. Che poi sia il Papa a dover ratificare eventuali decisioni che Lui stesso abbia voluto deferire in forma delegata al Sinodo, era una previsione contenuta già nel n. II AS, ripresa poi dal can. 343 CIC, anche se finora mai attuata. È evidente, pertanto che in questo primo e fondamentale articolo del Regolamento si sono volute raggruppare le principali attribuzioni del Romano Pontefice verso del Sinodo dei Vescovi.

⁹ Vedi comunque nell'AS *proemio* l'affermazione della diretta e immediata dipendenza del Sinodo dei Vescovi al Romano Pontefice.

¹⁰ Cfr. can. 347 § 2 CIC, can. 53 CCEO; n. 34 cost. ap. *Universi Dominici Gregis*, del 22.II.1996, «AAS» 88 (1996) 305-343.

Dal punto di vista giuridico, dunque, il Sinodo dei Vescovi si conferma sostanzialmente come istituto consultivo dell'Ufficio primaziale, direttamente sottoposto all'autorità del Romano Pontefice (art. 1 § 1 OSE), anche se non bisogna tralasciare le altre importanti funzioni previste dal n. II AS, che effettivamente il Sinodo ha sempre realizzato in modo efficace. Ad esse faremo riferimento in un secondo momento.

In una prospettiva generale, quindi, nel nuovo testo sono stati raccolti tutti gli apporti rilevanti per la struttura del Sinodo provenienti dalle norme universali della Chiesa. In questo senso, per esempio, è stata incorporata adesso la classificazione tipologica delle diverse Assemblee prevista dal can. 345 CIC, sconosciuta tanto all'AS quanto ai precedenti Regolamenti, alla quale tuttavia, si faceva normalmente richiamo nella prassi dell'istituto ed era pertanto, comune ad esso. Lo stesso vale per la diversa condizione dei rappresentanti della Curia Romana segnalata dalla cost. ap. *Pastor Bonus*.¹¹

3. MODIFICHE PROCEDURALI E DI COMPOSIZIONE

Il nuovo *Ordo Synodi Episcoporum* ha cercato inoltre di adeguarsi all'evoluzione subita, negli anni, dalle funzioni demandate a determinati uffici propri del Sinodo. Sul punto è sufficiente ricordare l'ufficio del Relatore generale, sul quale ora grava una parte rilevante del lavoro dell'Assemblea, mentre la normativa originaria prevedeva che svolgesse un compito che, complessivamente, era di entità minore¹² e lo stesso serve per l'ufficio del Segretario generale, le cui funzioni richiedevano da tempo una definizione migliore che adesso si è cercato di stabilire.¹³

Allo stesso modo, l'esperienza operativa ha portato a stabilire una riduzione – da due mesi a cinque mesi prima dell'inizio – dei termini per notificare i nominativi delle persone scelte per partecipare al Sinodo, che devono essere ratificati dal Papa (art. 6 §1, 7°; §3, 3° OSE). È stata delineata con maggiore precisione la procedura amministrativa relativa al loro accreditamento al Sinodo (art. 6 §5 OSE), lasciando alla consuetudine la disciplina delle precedenze, ormai estranea alla regolamentazione di entrambi i Codici (art. 19 OSE).

¹¹ Si assume, ad es., nell'art. 4 la classificazione del can. 345 CIC sulla tipologia delle Assemblee sinodali: Assemblee generali (ordinarie e straordinarie) e Assemblee speciali; o si prende atto della diversa condizione personale dei capi Dicastero – Cardinali o Arcivescovi – sanzionata dall'art. 3 § 1 della cost. ap. *Pastor Bonus*.

¹² Di fatto, è del tutto nuovo il contenuto del § 1 dell'art. 15 dell'*Ordo*, e l'intera redazione del capitolo VIII rende l'idea di un rapporto col Segretario speciale diverso da quello che stabilivano le norme precedenti (cfr. artt. 12 §5, 2°; 14 §1; 31, 32, 39 §1 OSE).

¹³ Di lui si è voluto affermare esplicitamente la condizione di membro dell'Adunanza sinodale (art. 12 § 3 OSE), e viene lo stesso incaricato di nuove rilevanti funzioni per mantenere efficacemente l'ordine dei lavori (cfr. artt. 12 § 5, 5°, 34 § 4 OSE)

Nel nuovo testo, inoltre, sono state recepite ulteriori novità operative consolidate nelle successive edizioni del Sinodo, quali, ad esempio, la presenza di esperti, uditori e delegati di altre confessioni (art. 7 OSE); la costituzione di una commissione di lavoro speciale per preparare il messaggio del Sinodo al Popolo di Dio (art. 8 § 3 OSE), come anche la possibilità di avviare tra i membri del Sinodo una libera discussione, se ritenuto opportuno dal Papa, come accaduto nell'ultima Assemblea generale (art. 34 §§ 4-5 OSE).

Dal punto di vista strutturale, la principale novità del testo è rappresentata dalla previsione di costituire Consigli della Segreteria per le Assemblee speciali, e non unicamente per l'Assemblea generale ordinaria. Non si tratta propriamente di una novità, perché per prassi venivano costituiti altri Consigli della Segreteria in occasione delle Assemblee speciali. Il nuovo art. 13 § 7 OSE in realtà si è limitato, a formalizzare una prassi da tempo esistente, come evidenziato chiaramente dall'*Annuario Pontificio*. La norma mostra, tuttavia, una diversità fra i due tipi di Consigli della Segreteria, che consiste nella differente stabilità istituzionale.

Il Consiglio costituito in occasione delle Assemblee generali ordinarie, è un organismo stabile, che deve dare ausilio alla Segreteria generale in modo globale (art. 13 § 5 OSE), e che rinnova la sua composizione in occasione delle successive riunioni ordinarie. Invece, i Consigli della Segreteria istituiti sulla base dell'art. 13 § 7 OSE, al termine delle Assemblee speciali, sono commissioni episcopali geograficamente caratterizzate, funzionali a dare seguito alle conclusioni della riunione che gli ha eletti e ad affiancare il relativo lavoro della Segreteria Generale, ma sempre con una scadenza temporale sulla quale dovrà pronunciarsi il Santo Padre.

Altra novità del nuovo testo riguarda la composizione delle Assemblee generali ordinarie e di quelle speciali. Non si tratta di variazioni particolarmente rilevanti sul piano numerico, ma risultano significative sul profilo concettuale. In termini generali, si potrebbe dire che il nuovo *Ordo* ha voluto generalizzare il sistema di suffragio come forma di designazione dei membri (anche se, tecnicamente, non si tratta di vera elezione canonica)¹⁴ da parte delle rispettive riunioni nazionali di vescovi. Nei precedenti Regolamenti questo sistema si applicava soltanto alle Conferenze episcopali e quindi serviva solo per la disciplina latina, mentre i vescovi orientali che partecipavano al Sinodo erano tutti designati *ex officio* interessando quanti ricoprono le

¹⁴ Infatti, essendo organo consultivo dell'Ufficio Primaziale è necessario garantire la piena libertà del Pontefice nella scelta dei propri consiglieri, principio che risulta giuridicamente incompatibile con i sistemi elezione canonica che, quanto meno, conferiscono alla persona eletta un *ius ad rem* ad avere la titolarità dell'ufficio (can. 178 CIC), che la disciplina orientale traduce in maniera ancora più esplicita come "*ius ad exigendam confirmationem*" (can. 958 CCEO).

cariche di Patriarca, Arcivescovo Maggiore o Metropolita fuori del Patriarcato.¹⁵ Era questa una particolarità fatta in ossequio alla struttura della gerarchia episcopale propria delle Chiese orientali.

Il nuovo *Ordo Synodi Episcoporum* introduce adesso una variazione che aumenta leggermente la presenza dei vescovi orientali. Mantenendo immutata l'appartenenza *ex officio* alle Assemblee sinodali che prima esisteva – e migliorando ulteriormente (in modo forse un po' tortuoso) l'identificazione dei soggetti che sotto tale concetto vengono annoverati (art. 5 §1, 1°, a, OSE) – si è voluto dare anche ai vescovi orientali, la possibilità di designare altri membri per via di suffragio, in proporzioni analoghe a quelle da sempre riservate alle Conferenze episcopali (art. 5 §1, 1°, b, OSE). In questo modo, i Sinodi dei Vescovi e i Consigli di Gerarchi *sui iuris* delle Chiese orientali sono ora invitati ad eleggere un certo numero di propri "rappresentanti"¹⁶ da aggiungersi al rispettivo Patriarca, Arcivescovo Maggiore ecc.

Un'altra lieve modifica riguarda la sostituzione dei membri chiamati a partecipare *ex officio* al Sinodo. Il criterio appare nel testo in due distinte modalità, che tra l'altro perseguono scopi diversi. L'art. 5 §1, 1°, a, OSE consente ai Patriarchi e ai loro assimilati in diritto di designare, col consenso della rispettiva riunione di vescovi, un proprio vescovo sostituto più esperto nell'argomento per cui è stato riunito il Sinodo. In un contesto diverso, e relativamente alle Assemblee straordinarie e all'episcopato latino, viene ora previsto che nel caso di impedimento dei Presidenti delle Conferenze episcopali subentri automaticamente come membro al loro posto, il primo dei Vice Presidenti (art. 5 §2, 1°, b, OSE). Mentre nel primo caso la possibilità di sostituzione mira a garantire la qualità dei contributi, nel secondo intende soprattutto assicurare la presenza all'Assemblea generale straordinaria di tutti gli episcopati nazionali.

4. L'EVOLUZIONE DEL SINODO. DIMENSIONE ISTITUZIONALE

Uno sguardo complessivo all'evoluzione dell'idea sinodale a partire dalle prime proposte avanzate nella fase preparatoria del Vaticano II evidenzia un processo di progressivo chiarimento e consolidamento dottrinale, nonché istituzionale e operativo. Se inizialmente l'istituto poté destare in alcuni certe perplessità interpretative, col passare del tempo esso è andato palesandosi come efficace frutto dell'assise conciliare, contenente prospettive ancora non del tutto esplorate.

¹⁵ Cfr. art. 5 § 1, 1°, a) OSE.

¹⁶ È chiaro, comunque, che il Sinodo dei Vescovi non è istituto rappresentativo dell'episcopato in senso tecnico-giuridico. A parte altre considerazioni più sostanziali, basti adesso ricordare che il Codice di Diritto Canonico non ha voluto fare proprie determinate espressioni contenute in questo senso nell'art. 1 AS.

Le accennate perplessità iniziali trovavano un qualche fondamento nell'insieme di circostanze che avevano caratterizzato la riflessione conciliare sul contenuto e sulla concreta portata della collegialità dell'episcopato. Al n. 5 del decr. *Christus Dominus*, che fa menzione del Sinodo dei Vescovi, precede nel decreto il n. 4 che, tra l'altro, fa proprio quanto la cost. dogm *Lumen gentium* al n. 22 aveva segnalato relativamente all'attività extraconciliare del Collegio episcopale. Per alcuni, la connessione tra le due tematiche era logica e immediata. In realtà, però, tale legame era l'esatto opposto rispetto all'impostazione che Paolo VI voleva dare all'istituto,¹⁷ maggiormente suffragata dai Padri nei dibattiti del citato decreto conciliare, e definitivamente formalizzata nel motu proprio *Apostolica sollicitudo*.¹⁸

Le due opposte impostazioni – organismo del Collegio episcopale / organismo consultivo del Romano Pontefice – hanno continuato a fronteggiarsi sul piano dottrinale, creando non pochi malintesi – particolarmente attraverso i mass media, e in occasione delle riunioni sinodali – alimentati, bisogna ammetterlo, dalla lettera di alcuni passi dell'*Apostolica sollicitudo*. Di fatto, come ricordato in precedenza, durante la revisione del CIC si è voluto setacciare accuratamente le espressioni più incerte del motu proprio, riprendendo nei canoni unicamente quelle che – al di là delle esigenze congiunturali di fine Concilio – risultavano esprimere inequivocabilmente la natura giuridica data all'istituto.¹⁹

Probabilmente tale genere di perplessità indusse inizialmente la dottrina dominante a sottolineare soprattutto la dimensione consultiva del Sinodo dei Vescovi e la sua dipendenza istituzionale al Sommo Pontefice,²⁰ in

¹⁷ Cfr. PAOLO VI, *alloc.* del 29.IX.1963, *Acta Synodalia Sacrosanti Concilii Oecumenici Vaticani II*, vol. II, pars I, pp. 183 s.; vedi anche IDEM., *alloc.* del 21.IX.1963, loc. cit., pp. 49 ss.; IDEM *alloc.* 4.XII.1963, loc. cit. vol. II, pars VI, pp. 567-568); IDEM, *alloc.* 21.XI.1964, in *Insegnamenti di Paolo VI*, vol. II, p. 670. Vedi anche V. FERRARA, *Il Sinodo dei vescovi tra ipotesi e realtà. Natura teologico-giuridica del Sinodo dei vescovi nel magistero di Paolo VI e nella dottrina conciliare*, «*Apollinaris*» 42, 1969, p. 546.

¹⁸ Va tenuto sempre presente che l'attuale redazione del n. 5 del *Christus Dominus* venne sottomessa all'approvazione dei padri conciliari una volta già costituito il Sinodo dei Vescovi per iniziativa autonoma del Papa (per il testo, cfr. *Acta Synodalia Sacrosanti Concilii Oecumenici Vaticani II*, vol. IV, pars III, p. 12; per altre indicazioni, vedi loc. cit. vol. IV, pars. II, p. 618), e che il contenuto di tale n. 5 negli schemi precedenti era sempre formulato in termini di semplice suggerimento. Per il testo, cfr. *Acta Synodalia Sacrosanti Concilii Oecumenici Vaticani II*, vol. IV, pars II, p. 513.

¹⁹ Cfr. «*Communicationes*», 14, 1982, pp. 92-93.

²⁰ Per la critica dottrinale, vedi G.-P. MILANO, *Il Sinodo dei Vescovi*, Milano, 1985; J. I. ARRIETA, *El Sinodo de los Obispos*, Pamplona, 1987. In una prospettiva diversa, vedi tra gli altri, i tre contributi di A. ANTÓN, «*La Rivista del Clero italiano*», aprile, giugno, e luglio-agosto, 1983. Più recentemente, vedi anche G.-P. MILANO, *Comentario a los cann. 342-348*, in *ComEx II/1*, Pamplona, 1997, 2 ed., pp. 603-625; R. PUZA, *Die Bischofssynode und die Zusammenschlüsse der Bischofskonferenzen*, in *Synodalrecht und Synodalstrukturen*, Fribourg, 1996, pp. 31-66; M. BRAVI, *Il Sinodo dei Vescovi: istituzione, fini e natura*, «*Periodica*», 84, 1995, pp. 455-487; J. A.

conformità col testo dell'*Apostolica sollicitudo*, ma forse a scapito di un'altra dimensione, altrettanto importante per la vita della Chiesa, qual'è l'unità dell'episcopato attorno al Successore di Pietro, che il testo dell'*Apostolica sollicitudo* ugualmente prevedeva. Oltre alla funzione consultiva del Romano Pontefice, il *motu proprio* affidò al Sinodo il compito di stimolare la comunione all'interno dell'episcopato, favorendo l'accordo delle opinioni nei punti salienti della dottrina cattolica (AS II, 1). Nel corso degli anni, si è reso poi evidente sotto il profilo dottrinale e operativo che l'una e l'altra non sono due prospettive opposte, bensì complementari.

Il processo di evoluzione che riguarda il Sinodo consente oggi di guardare l'istituto in maniera diversa, facendo tesoro – oltre che dell'approfondimento dottrinale – dell'intensa attività sinodale avuta lungo il pontificato di Giovanni Paolo II, che ha sempre apprezzato l'incidenza ecclesiale di queste Assemblee. Sottolineare adesso che il Sinodo sia un istituto consultivo del Romano Pontefice, pur essendo indubitabile, può sembrare riduttivo e addirittura marginale, soprattutto se si tiene conto di quale è stata l'esperienza sinodale di tutti questi anni e il tipo di tematiche di cui il Sinodo si è occupato.²¹ Se si considera, invece, tale istituto dal punto di vista della prassi particolarmente emersa in questi anni, ci si trova necessariamente nella necessità di porre al primo posto la sua natura di strumento di comunione dell'episcopato.

Tale esperienza operativa ha dimostrato, di fatto, che il Sinodo riesce a instaurare un dibattito positivo in seno all'episcopato, rendendo convergente il pensiero dei Pastori sui temi proposti alla loro riflessione. In questo modo, le due funzioni – consultiva e di comunione – appaiono complementari, e si addicono in maniera adeguata ad un istituto che è stato concepito in ausilio del *munus petrinum*, proprio perché la funzione di unità è un costitutivo essenziale di tale specifico *munus*.²² Il Sinodo dei Vescovi è così lo strumento che consente al Successore di Pietro di realizzare la sua centrale funzione di unità della Chiesa, come Capo del Collegio dei vescovi, attraverso la comunione dell'episcopato.

5. L'EVOLUZIONE DEL SINODO. PROFILI DI ORGANIZZAZIONE

Accanto a quanto abbiamo visto, l'istituto sinodale, da una prospettiva nettamente diversa e puramente tecnica, rappresenta, nell'ambito della struttu-

GARCÍA VILLAR, *El Sínodo de los Obispos y la nueva Europa en construcción*, «Estudios Eclesiásticos», 67, 1992, pp. 137 ss.

²¹ Come ho detto altrove, «una tale definizione indica semplicemente che il Sinodo non esercita poteri vincolanti rispetto del Romano Pontefice; ma ciò, pur essendo fondamentale dal punto di vista costituzionale, ben poco ci dice della sua vera condizione e del suo ruolo operativo nella Chiesa» (*Il Sinodo dei vescovi*, in *Digesto disc. pubbl.* XIV, 1999, p. 275).

²² Sull'argomento, cfr. cost. dog. *Lumen gentium*, n. 18; cost. ap. *Pastor Bonus*, *proemio. passim*.

ra centrale di governo della Chiesa, una rilevante novità di tipo organizzativo per quanto concerne il modo di instaurare i rapporti dei vescovi con il Romano Pontefice. In concreto, il Sinodo è una novità che, alle tradizionali tecniche di organizzare i rapporti di autorità nella Chiesa cattolica, apporta elementi dai quali poter attingere eventualmente nel futuro per disegnare sistemi originali di unità attorno al Successore di Pietro, anche in una prospettiva ecumenica.

Infatti, anche se questo breve commento non consenta di sviluppare adeguatamente gli appena accennati concetti, la struttura del Sinodo dei Vescovi emersa a partire del 1965 si pone in una logica di organizzazione diversa dagli altri organismi di ausilio al Romano Pontefice tradizionali nella Chiesa, richiamati ora dal can. 334 CIC. Il Sinodo rappresenta un modello di organizzazione ed un metodo di lavoro, che segue criteri diversi e alternativi a quelli solitamente in uso, nell'ambito della cost. ap. *Pastor Bonus*, tra la struttura della Curia romana e i vescovi in comunione con Pietro.

Il Sinodo dei Vescovi, inoltre, ha una struttura organizzativa diversa da quella della Curia romana, anche se nulla impedisce – se lo si ritenesse opportuno – di ritrovare qualche preciso collegamento con la sua attività, simile a quello previsto per il Concistoro dei Cardinali dall'art. 23 della cost. ap. *Pastor Bonus* e dall'art. 98 del Regolamento generale della Curia romana.

Il Sinodo dei Vescovi si caratterizza dunque come una struttura sostanzialmente originale e senza precedenti rispetto alla antecedente esperienza organizzativa della Chiesa latina. Anche la storia e la logica strutturale che regge il Sinodo è diversa da quella del Collegio cardinalizio. E altrettanta novità contiene, in questo stesso contesto, tanto il metodo di lavoro introdotto nel processo sinodale – anche se inizialmente si cercò di replicare l'esperienza del Concilio nel primo Regolamento sinodale del 1966 – quanto la tipologia di rapporti che all'interno dell'istituto vengono instaurati.

In sintesi, nonostante le scontate somiglianze con la dinamica di qualunque organismo collettivo dell'episcopato, sin dalle prime proposte nella fase preparatoria del Concilio,²³ l'istituto che poi divenne il Sinodo dei Vescovi veniva quasi sempre prospettato sotto il predominante influsso esemplare – e, addirittura, come una sorte di replica latina – dell'esperienza organizzativa sinodale delle Chiese orientali che, fino a certo punto, è anche quella dell'ortodossia cristiana. È proprio questa peculiarità organizzativa, adeguatamente ripresa dalla norma istitutiva, evidenziata sin dal nome

²³ È solito parlare soprattutto di due di essi – mons. Oddi (*Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticani II Apparando*, ser. I, vol. II, pars V, p. 393) e mons. Alfrink (*ibidem*, ser. I, vol. II, pars II, p. 511) –, benché nello stesso periodo vennero avanzati anche altri suggerimenti del genere in cui si venivano prospettati vari tipi differenti di istituti (cfr. J. I. ARRIETA, *El Sinodo de los Obispos*, cit., pp. 42-58)

stesso che si è dato all'organismo, quella che emerge nell'esperienza sinodale come diversa dall'altra grande esperienza organizzativa propria della Curia romana che, soprattutto lungo il secondo millennio, ha veicolato il modo normale di rapportarsi con Roma delle Chiese diocesane e poi, con peculiarità loro proprie, delle Chiese orientali in comunione con Pietro.

In una prospettiva ecumenica, perciò, potrebbe essere utile riflettere sulle possibilità strumentali che offre questo istituto sul piano tecnico-organizzativo per ipotizzare "agganci" istituzionali col Successore di Pietro per le Chiese non ancora in comunione con Roma, alle quali manca l'esperienza storica della Curia romana. La struttura sinodale – non esattamente quella attualmente vigente, com'è ovvio, ma un'altra che lo consenta – potrebbe fornire il necessario contesto giuridico strutturale per inquadrare istituzionalmente la comunione con Pietro di Chiese appartenenti alla tradizione sinodale dell'ortodossia. Anche perché, eventuali sviluppi organizzativi per saldare istituzionalmente la comunione con Pietro delle Chiese dell'ortodossia troverebbero maggiori probabilità di successo attraverso sistemi vicini alla sensibilità e all'esperienza storica di queste Chiese.

È ben chiaro, che qui vengono considerati solo gli aspetti istituzionali generali, e che questi concreti profili non trovano alcun sostegno nella vigente normativa sul Sinodo, compreso naturalmente l'*Ordo Synodi Episcoporum* che adesso commentiamo. È necessario inoltre, riconoscere che ipotesi del genere non trovano nemmeno riscontro nel dibattito dottrinale legato alla collegialità sviluppatosi attorno al n. 5 del decr. *Christus Dominus*, e che riguardava esclusivamente l'istituzione – sempre condizionata alla decisione del Papa – di un organismo episcopale consultivo posto alle intere dipendenze del Suo supremo ministero.²⁴ Le prospettive che adesso vengono accennate non riguardano, pertanto, l'istituto nel contesto dottrinale dell'episcopato posto nel Concilio, bensì l'utilizzo in prospettiva ecumenica del "modello organizzativo" del Sinodo e del suo metodo di attività.

Assieme al modello di organizzazione, in questa prospettiva ecumenica il Sinodo potrebbe portare anche il suo metodo di lavoro dialogico e di progressiva convergenza di vedute che ha sperimentato lungo gli anni. Probabilmente l'applicazione di tale sistema consentirebbe, da un lato, di garantire le necessarie esigenze richieste dalla comunione ecclesiale, e permetterebbe, dall'altro lato, di riportare a unità il sistema di governo, attraverso opportuni meccanismi di sussidiarietà e di decentramento.

JUAN IGNACIO ARRIETA

²⁴ Vedi in proposito quanto indicato nel mio studio *Lo sviluppo istituzionale del Sinodo dei Vescovi*, «Ius Ecclesiae», 4, 1992, pp. 199-205.